

promozione sportiva riconosciuti ai fini sportivi dal CONI una somma non inferiore alla quota del 5 per cento.

* **4. 25.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 1, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Il 10 per cento delle entrate è comunque destinato alle attività dello sport sociale curato dagli enti di promozione sportiva nell'ambito delle attività del Comitato nazionale dello sport per tutti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi

contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 12. Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 2 per cento delle entrate è destinato al finanziamento delle attività sportive per atleti disabili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire

alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 13. Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto divieto di versamento diretto o indiretto sotto qualsiasi forma di contributi a società aventi scopo di lucro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 15. Milana, Mosella, Lettieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale dipendente del CONI addetto, al momento di entrata in vigore del presente decreto-legge, alla gestione dei concorsi pronostici di cui al presente articolo, passa alle dipendenze dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con le modalità e i tempi che saranno stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8.

4. 14. Benvenuto, Grandi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , una quota fino alla fine del periodo con le seguenti: viene istituito un fondo speciale con una dotazione per il

2003 pari a 125 milioni di euro, indicizzato per gli anni successivi sulla base dell'inflazione programmata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposi-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 16. Colasio, Rusconi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , una quota fino alla fine del periodo con le seguenti: viene istituito un fondo speciale con una dotazione per il 2003 pari a 125 milioni di euro, indicizzato per gli anni successivi sulla base dell'inflazione programmata.

4. 30. Colasio, Bimbi, Carra, Milana.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: superiore al dieci per cento con le seguenti: inferiore al quindici per cento.

4. 17. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: agli enti locali, nonché alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi con le seguenti: alle regioni per la costruzione di impianti sportivi da parte degli enti locali e delle associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive e le associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere di cui al comma 2, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 18. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché alle associazioni sportive dilettantistiche.

4. 19. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: dilettantistiche aggiungere le seguenti: concessionarie di aree di pubblica proprietà.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e

servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 20. Milana, Mosella, Lettieri.

Al comma 2, terzo periodo dopo le parole: dei contributi aggiungere le seguenti: una quota del 50 per cento è stanziata con criteri omogenei in funzione della popolazione, per la quota residua.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 21. Colasio, Rusconi.

Al comma 2, terzo periodo dopo le parole: dei contributi *aggiungere le seguenti:* una quota del 50 per cento è stanziata con criteri omogenei in funzione della popolazione, per la quota residua.

4. 29. Colasio, Carra, Bimbi, Milana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

4. 22. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti

del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti Secit ad essi assegnati. In caso di incarichi a tempo parziale, fermo il principio del voto capitano, non possono essere nominati più di due esperti per ciascuna posizione prevista in organico.

4. 23. Antonio Pepe.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto per le agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. 24. Alberto Giorgetti.

ART. 5.

(Monitoraggio dei crediti di imposta).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

5. 1. Molinari, Adduce, Burtone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. I soggetti che intendono realizzare un'iniziativa per la quale è prevista l'agevolazione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni devono darne preventivamente comunicazione al Ministro dell'economia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verificate le disponibilità finanziarie comunque all'uopo stanziate, senza alcun accertamento e automaticamente ne dà notizia all'interessato.

3. In caso dell'esistenza delle risorse finanziarie necessarie l'assenso all'iniziativa si intende dato in base alla data della comunicazione.

4. In caso contrario si darà immediata comunicazione all'interessato dell'esaurimento o dell'incapienza delle risorse finanziarie.

5. Trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, in caso di mancata risposta si intende che il Ministro dell'economia e delle finanze ha verificato l'esistenza delle disponibilità con implicito assenso all'iniziativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

5. 2. Boccia, Molinari, Adduce.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: dalla data fino a: si sono realizzati con le seguenti: dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al periodo precedente, i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si siano realizzati solo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire

alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

5. 4. Morgando.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: dalla data fino a: si sono realizzati con le seguenti: dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al periodo precedente, i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si siano realizzati solo.

5. 3. Benvenuto, Nicola Rossi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: dalla data di pubblicazione con le seguenti: dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

5. 7. Paola Mariani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: dalla data fino a: si sono realizzati con le seguenti: dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al periodo precedente, i soggetti interessati

non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si siano realizzati solo.

5. 5. Leo, Pistone.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: del presente con le seguenti: di tale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli

amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

5. 6. De Franciscis.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Disciplina degli enti di promozione sportiva).* — 1. Sono definiti enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale a carattere polisportivo che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive, al fine di realizzare la massima diffusione del diritto alla pratica sportiva e all'associazionismo.

2. Gli enti di promozione sportiva hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Essi non perseguono fini di lucro e sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, dal codice civile.

3. La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento del Ministero dei beni e delle attività culturali, che deve essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento le associazioni, al momento della domanda, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere dotate di uno statuto conforme alle disposizioni di legge;

b) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;

c) avere un numero di società ed associazioni sportive affiliate non inferiore a mille e un numero di iscritti non inferiore a centomila;

d) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni;

e) avere il Presidente del collegio dei revisori dei conti iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti.

4. Ai fini del riconoscimento il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e ne controlla la permanenza emanando un regolamento attuativo per il riconoscimento.

5. La perdita del possesso o la mancata acquisizione, nei termini di cui al comma 11, di uno solo dei requisiti di cui al comma 3 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento.

6. Gli enti di promozione sportiva riconosciuti sono iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.

8. All'articolo 16 della legge 17 dicembre 2000, n. 383, comma 1, dopo le parole « Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 » sono inserite le seguenti: « e con il Consiglio nazionale dello sport ».

9. All'articolo 16 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 2, dopo le parole « l'Osservatorio nazionale per il volontariato » sono inserite le parole « e il Consiglio nazionale dello sport ».

10. In sede di applicazione della legge di conversione del presente decreto-legge la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta alle associazioni già riconosciute secondo la previgente normativa. Le associazioni che ne siano sprovviste dovranno comunque conseguire i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Al fine di favorire la programmazione e gli interventi dei ministeri ed il coordinamento con le autonome competenze delle regioni in materia di sport per tutti e degli enti sportivi, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il « Consiglio nazionale dello sport ». Il Consiglio è presieduto dal ministro competente, che provvederà ad emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge apposito regolamento recante i criteri di composizione e le modalità di funzionamento.

12. Al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionale, agli enti di promozione è destinata per l'anno 2002 la somma di cinque milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

13. Agli oneri di cui al comma 12 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 1. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Sopprimere il comma 1.

6. 2. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: , e alle associazioni pro loco.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di associazioni pro loco.

Al comma 27, sostituire le parole da: 1.000.000 di euro fino a: 17.000.000 di euro con le seguenti: 1.200.000 di euro per l'anno 2002, in 8.000.000 di euro per l'anno 2003, in 30.000.000 di euro per l'anno 2004 e 19.000.000 di euro.

6. 3. Violante, Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni pro-loco.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 500.000 di euro per l'anno 2002 e in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. 4. Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alle associazioni pro loco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28

dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 5. Lettieri, Morgando.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

6. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la lettera m) dell'articolo 81, comma 1, è sostituita dalla seguente:

« m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, anche per mansioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto ».

* **6. 7.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la lettera m) dell'articolo 81, comma 1, è sostituita dalla seguente:

« m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, anche per mansioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto ».

* **6. 8.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la lettera m) dell'articolo 81, comma 1, è sostituita dalla seguente:

« m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i

compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, anche per mansioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto ».

* **6. 57.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: di collaborazione coordinata e continuativa con le seguenti: diversi da quelli di lavoro dipendente.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: del quattro per cento a titolo di acconto;

sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il corrispettivo in denaro o in natura per la promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante mediante specifica attività del beneficiario costituisce spesa di pubblicità ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché di importo annuo non superiore a 300 mila euro.

6. 58. Leo.

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e di associazioni pro loco.

6. 9. Pistone, Benvenuto.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: « a diecimila euro » con le seguenti: « a seimilaseicento euro ».

6. 59. Sergio Rossi, Martinelli, Fontanini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, comma 1, le parole « a lire 40 milioni » sono sostituite dalle seguenti « a 20.000 euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti

in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 10. Mosella, Milana.

Al comma 5, dopo le parole: dell'attività sportiva, aggiungere le seguenti: e delle associazioni pro loco.

6. 11. Pistone, Benvenuto.

Al comma 5, sostituire le parole: sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa con le seguenti: non sono soggetti all'imposta di registro.

6. 12. Tolotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini fiscali la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione, didattica e di istruzione.

* **6. 13.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini fiscali la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione, didattica, e di istruzione.

* **6. 14.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini fiscali la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione, didattica, e di istruzione.

* **6. 60.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e delle associazioni pro loco.

6. 15. Pistone, Benvenuto.

Sopprimere il comma 7.

6. 16. Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni pro loco.

6. 17. Pistone, Benvenuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alle concessione e alle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali territoriali in favore delle società associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui al comma 20 della presente normativa, nonché in favore del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva, si applicano le disposizioni relative al canone ricognitorio previste dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

* **6. 18.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alle concessioni e alle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli Enti locali territoriali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui al comma 20 della presente normativa, nonché in favore del CONI, delle Federazioni Nazionali e degli Enti di Promozione sportiva, si applicano le disposizioni relative al canone ricognitorio previste dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

* **6. 19.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono esentate dall'imposta comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.

6. 20. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Al comma 8, dopo la parola: dilettantistiche *aggiungere le seguenti:* e di associazioni pro loco.

6. 21. Pistone, Benvenuto.

Al comma 8, sostituire le parole: 300 mila *con le seguenti:* 15 mila.

6. 22. Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, sostituire le parole: 300 mila *con le seguenti:* 100 mila.

6. 61. Sergio Rossi, Dario Galli, Martinnelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive, e i corsi di formazione per tecnici, dirigenti, arbitri e giudici, formalmente riconosciuti dalla federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza, non sono considerati attività commerciali ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono altresì esenti dall'IVA, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi spe-

ciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 23. Mosella, Milana.

Sopprimere il comma 9.

6. 24. Tolotti.

Al comma 9, lettera a), capoverso, dopo la parola: dilettantistiche aggiungere le seguenti: e delle associazioni pro loco.

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso, dopo la parola: dilettantistiche aggiungere le seguenti: e delle associazioni pro loco.

6. 25. Pistone, Benvenuto.

Al comma 9, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: o al 2 per cento fino a: sportive dilettantistiche.

6. 26. Giordano, Russo Spena.

Al comma 9, lettera b), capoverso, dopo la parola: dilettantistiche aggiungere le seguenti: e delle associazioni pro loco.

6. 27. Pistone, Benvenuto.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11, comma 1, punto 2, sono soppresse le parole « le indennità di cui alla lettera m) del predetto comma 1 »;

b) all'articolo 17, comma 2, sono soppresse le parole « delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi ».

* **6. 28.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11, comma 1, punto 2, sono soppresse le parole « le indennità di cui alla lettera m) del predetto comma 1 »;

b) all'articolo 17, comma 2, sono sopresse le parole « delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi ».

* **6. 62.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 11, dopo le parole: seguenti parole: aggiungere le seguenti: alle società.

6. 29. Tolotti.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: ed alle associazioni pro loco.

6. 30. Pistone, Benvenuto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 111, comma 4 *sexies* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « alle federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A

decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 31. Mosella, Milana.

Al comma 12, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: di enti locali,

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002,

di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 32. Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 145, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, aggiungere, in fine, le parole: « e 6 milioni di euro per l'anno 2002 ».

16-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16-bis, determinato in 6.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. 55. Alberto Giorgetti.

Sopprimere i commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

6. 45. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

Al comma 17, alinea, sopprimere le parole da: debbono indicare fino a: denominazione sociale dilettantistica e.

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, i terzi creditori debbono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

6. 33. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 17, alinea, sopprimere le parole da: debbono indicare fino a: denominazione sociale dilettantistica e.

* **6. 34.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.